

BOZZE DI STAMPA

14 febbraio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (1374)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-0.bis) attivare percorsi di formazione e scambio di esperienze tra le comunità, al fine di acquisire ogni strumento utile per favorire le possibili sinergie, ovvero sviluppare l'attività di co-progettazione di iniziative, servizi e idee di impresa;».

1.2

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-0.bis) promuovere il *Welfare* culturale quale sistema integrato di benessere degli individui e delle comunità, nonché quale leva di coesione so-

ciale, al fine di rafforzare il capitale sociale e di migliorare le opportunità di rinascita e rinnovamento delle comunità;».

1.3

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-ter) promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, in particolare attraverso l'incentivazione e la sperimentazione degli "Asili musicali", ovvero, promuovendo - entro il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni - progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale"».

1.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «valorizzare le biblioteche», inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni operanti all'interno delle stesse e con i Comuni,».

1.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI,
ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera b), la creazione, rafforzando la qualità e quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi.».

1.7

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, incentivandone la creazione, in particolare nelle aree di cui alla lettera b), rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, e garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi.».

1.8

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

1.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Centro per il libro e la lettura,».

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, dopo le parole: «da adottare», inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

premessi che:

l'articolo 1 affida al Ministro della cultura il compito di adottare, con proprio decreto, un nuovo Piano, denominato "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla figura di Adriano Olivetti, e dedicato a favorire lo sviluppo della cultura, a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, nonché a valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali;

si stabilisce che il Piano Olivetti sia adottato in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e tenuto conto delle previsioni del Piano d'azione di cui all'articolo 34 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. L'articolo 34 del decreto-legge n. 60 del 2024, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, affida ad un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il compito di approvare uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma;

la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite sottolinea l'importanza di garantire ai bambini il diritto a un ambiente familiare, a un'educazione di qualità (quindi: spazi scolastici adeguati),

a un buon livello di salute (quindi: spazi verdi e ambienti puliti) e alla partecipazione alla vita culturale e sociale;

il diritto a spazi pubblici di qualità, come le biblioteche, le biblioteche per l'infanzia, gli spazi teatrali e culturali, non è garantito a tutti i minori del nostro Paese: sono proprio i bambini e le bambine più svantaggiati dal punto di vista socioeconomico ad essere maggiormente deprivati degli spazi fondamentali per la crescita e per il benessere educativo, fisico e socio-emozionale;

nel rapporto "Fare spazio alla crescita" di Save the Children si legge che "la connessione tra privazione economica e sociale e spazi di crescita si caratterizza, come per altre forme di privazione, a livello territoriale con differenze sostanziali tra le regioni italiane. Le famiglie che vivono nelle regioni del Mezzogiorno riscontrano maggiori difficoltà anche nella fruizione degli spazi pubblici. La mancanza di spazi nelle regioni del Sud si accompagna a livelli di povertà ed esclusione sociale generalmente più elevati. Se in Italia quasi un minore su tre (il 29,6 per cento) è a rischio povertà e esclusione sociale, la percentuale raggiunge il 41,1 per cento in Sardegna, il 44 per cento in Calabria, il 48,8 per cento in Sicilia e il 55,9 per cento in Campania",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dedicare almeno il 40 per cento dei progetti e delle risorse individuati nell'ambito del Piano Olivetti per la cultura alle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

EMENDAMENTI

1.0.1

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche anche in funzione dell'educazione permanente, in linea con l'obiettivo di cui alla presente legge di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interven-

ti a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i principi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e

con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.2

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Incremento del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di rafforzare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, quale strumento di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuovere altresì la rigenerazione culturale delle realtà carcerarie italiane in termini di contrasto alla marginalità sociale, in linea con le finalità di cui alla presente legge, il fondo di cui all'art. 1, commi da 612 a 614, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2

2.1

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica»;

b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura",

premesso che:

l'articolo 2, rubricato "Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato", dispone che il Ministero della cultura istituisca una unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il cosiddetto Mediterraneo allargato. Quest'ultimo, peraltro, non definisce una area geografica, ma una dottrina del sistema di difesa e sicurezza italiana, comprese le politiche migratorie;

la suddetta unità di missione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuove, tra l'altro, il dialogo tra enti e istituzioni culturali con Stati e Organizzazioni internazionali africane, nonché coordina programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico - privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano;

è necessario che i programmi di ricerca e alta formazione a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato siano ispirati innanzitutto alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio dei diritti umani, in particolare ai diritti delle donne, dell'infanzia, delle/i giovani, delle persone disabili, delle vittime di violenza, delle persone private di libertà, dei gruppi emarginati e l'eliminazione di tutte le altre forme di limitazione dell'integrità fisica e psichica, in un contesto di ampliamento dello stato di diritto, come rileva il documento della Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana sul Piano Mattei,

impegna il Governo a condizionare i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell'Africa e del Mediterraneo allargato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano al rispetto dei diritti umani e alla effettiva eliminazione di ogni ostacolo al loro esercizio, escludendo ogni dialogo e/o accordo con Paesi nei confronti dei quali il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite abbia verificato una violazione dei diritti umani e/o con Stati i cui esponenti di governo o persone che ricoprono ruoli negli apparati statuali siano oggetto di procedimenti per crimini internazionali da parte di organismi giurisdizionali internazionali.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'apertura di nuove librerie» inserire le seguenti: «nonché il ricambio generazionale in librerie già esistenti».

3.2

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a trentacinque anni di età» con le seguenti: «fino a trentasei anni di età».

3.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

3.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

3.5

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2024» inserire le seguenti: «e 10 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Ad una quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.6

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per continuare a sostenere le librerie di cui al presente comma».

3.7

SBROLLINI, FREGOLENT, D'ELIA, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali risorse, 1,3 milioni di euro sono destinati alle iniziative avviate in comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, da un'impresa culturale e creativa ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ancorché non svolga l'attività libraria in misura prevalente.»

3.8

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, è istituito un fondo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare a misure indirizzate alla nascita e al consolidamento di nuove librerie e realtà del terzo settore presenti nelle aree individuate dalla strategia nazionale delle Aree Interne (SNAI).

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.9

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: «libreria» inserire le seguenti: «, compresa quella indipendente.».

3.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche digitale».

Conseguentemente, al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in formato digitale».

3.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche digitale.».

3.11

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: «24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 3:

1) *sostituire le parole:* «24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:* «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

2) *sostituire le parole:* «quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.» *con le seguenti:* «quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «24,8» *con le seguenti:* «30» *e le parole:* «5,2» *con le seguenti:* «10».

3.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. Tali acquisti avvengono per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «di editoria» *inserire le seguenti:* «, di biblioteche».

3.15

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tali acquisti avvengono per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza».

3.16

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono assegnate proporzionalmente dalle amministrazioni di appartenenza ai fondi ordinari destinati agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Gli acquisti di cui al secondo periodo avvengono per almeno il 70 per cento, anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni, attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza».

3.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 4, sostituire le parole: «previo parere della», *con le seguenti:* «d'intesa con la».

3.18

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Nella distribuzione delle risorse destinate alle biblioteche di cui al comma 2, i decreti di cui al primo periodo prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri a stampa siano interamente effettuati nelle librerie del territorio delle biblioteche.».

3.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Nella distribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, i decreti di cui al primo periodo prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri siano effettuati nelle librerie del territorio in cui operano le biblioteche.».

3.21

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'art. 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500, di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-ter. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura, presso il Medesimo ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma.».

3.22

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.23

SBROLLINI, FREGOLENT, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei giornali in formato cartaceo e tutelare la lettura su carta attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025.»;

2) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 20 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.24

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 5, dopo le parole: «settore audiovisivo» inserire le seguenti: «e altresì, al fine di sostenere i quotidiani di informazione locali».

3.25

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del fondo da definirsi mediante i decreti di cui al primo periodo è destinata alle riviste che promuovono il patrimonio culturale materiale e immateriale delle minoranze linguistiche, con particolare riguardo alle comunità linguistiche arbereshe - occitana e grecanica, ubicate nelle aree interne e più marginali del Paese».

3.26

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A sostegno delle biblioteche scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Mezzogiorno è autorizzata la spesa per l'anno 2025 pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «, pari a 10» con le seguenti: «e del comma 6-bis, pari a 20».

3.27

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla lettera d), le parole: «con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700» sono soppresse».

3.28

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" e le parole: "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari" sono sostituite dalle seguenti: "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario;

b) al secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

c) Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità di finanziamento dei progetti tenendo conto, in particolare, di quelli che promuovono:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

3) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura e al terzo settore.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.29

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" e le parole: "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari" sono sostituite dalle seguenti: "destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

1) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

3) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"».

3.30

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole «una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono aggiunte le seguenti: "e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.31

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e di 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

3.32

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi derivanti dal cambiamento climatico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, un Fondo, denominato "Fondo per la tutela del patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria e di recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi delineati dal decreto di cui al presente comma e trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374),

premesso che:

l'articolo 3 intende favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, dando priorità alle aperture in aree interne e svantaggiate o in aree prive di librerie o di biblioteche statali aperte al pubblico (comma 1.) e sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale (comma 2.),

impegna il Governo:

al fine di valorizzare il patrimonio culturale locale, di valutare l'opportunità che nell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sia data priorità alle domande che prevedono il recupero di un bene storico ad uso religioso o civile, in stato di degrado o abbandonato, quale sede della libreria.

G3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 3 prevede misure a sostegno dell'editoria e delle librerie; stando agli ultimi dati dell'Osservatorio sulle librerie in Italia, in Italia i negozi di libri sono 3.640, di cui 2.405 indipendenti, e occupano oltre 10.700 libraie e librai. Di questi il 59,3 per cento sono ditte individuali.

negli ultimi anni, le librerie indipendenti hanno subito forti perdite di fatturato, stimate dall'Associazione librai italiani in 100 milioni di euro per

il 2024: molte di esse hanno chiuso o sono prossime alla chiusura. Questi dati fanno il paio con quelli, altrettanto sconcertanti, relativi all'indice di lettura;

gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) hanno evidenziato che l'indice di lettura in Italia è inferiore al 40 per cento e certificano che sarebbe opportuno, quindi, rafforzare le misure di sostegno della lettura. A confermare questi dati l'ultima rilevazione di Eurostat, che vede l'Italia al terzultimo posto sui ventisette Stati membri dell'Unione europea. Secondo la lista pubblicata il 9 agosto in occasione della ricorrenza, non ufficiale, del Book Lovers Day 2024, per numero di lettori l'Italia precede solo la Romania (ultima) e Cipro;

nell'individuare le necessarie misure per la promozione della lettura e a sostegno della filiera del libro è importante valutare anche le diverse caratteristiche delle librerie e della loro ubicazione;

le librerie indipendenti hanno delle peculiarità organizzative che le rendono più esposte all'instabilità economica rispetto ai punti vendita delle grandi catene, in particolare rispetto al problema dei libri invenduti, che rappresentano un costo che pesa sui bilanci di queste piccole realtà;

è necessario inoltre evidenziare che nelle aree interne, ossia delle realtà del Paese più distanti dai centri maggiori e con minore accesso ai servizi, e nelle aree svantaggiate economicamente molto spesso le librerie indipendenti suppliscono all'assenza dei negozi delle grandi catene rappresentando uno dei pochi punti di diffusione dei libri e della cultura in territori che da questo punto di vista non offrono alcuna opportunità;

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame stabilisce che, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;

il settore, per riuscire ad avere un'inversione di tendenza della difficile situazione attuale, ha bisogno, però, di una vera politica industriale e di misure a tutto campo,

impegna il Governo

ad affiancare ai fondi già istituiti un nuovo Fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di almeno 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, diretto a sostenere l'aggiornamento tecnologico e il rinnovo, anche dei locali, delle librerie indipendenti già operanti sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle librerie che insistono nelle aree interne e nelle aree svantaggiate.

EMENDAMENTI

3.0.1

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno a edicole e rivendite di giornali)

1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:

a) un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i «chioschi» di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;

b) un contributo fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024:

a) interventi di trasformazione digitale;

- b) interventi di ammodernamento tecnologico;
- c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;
- e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante: - il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;

- l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;
- le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.0.2

D'ELIA, RANDO, CRISANTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e della promozione della lettura, presso il Ministero della cultura è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 possono accedere, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano comprese nei gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 4

G4.100

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura (AS 1374),

premesso che:

l'articolo 4 dà risalto alla Convenzione europea sul paesaggio la quale nelle premesse evidenzia come questo svolga importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisca una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro; l'articolo 10 reca misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

ciascuna regione ha le sue caratteristiche distintive che si ritrovano anche nei vini e la ricchezza e l'unicità vinicola italiana sono note in tutto il mondo; i vini italiani e la tradizione enologica costituiscono un patrimonio culturale da conservare; nel 2024 le esportazioni di vino italiano hanno registrato una crescita del 7%, raggiungendo i 2,53 mld di euro;

ritiene importante valorizzare il patrimonio culturale legato alle tradizioni vitivinicole, le attività a esse correlate nelle pratiche autoctone collegate alla tutela del paesaggio, le attività artigianali e industriali connesse al patrimonio vitivinicolo e il loro apporto allo sviluppo socio-economico di un territorio, il ruolo che tale patrimonio e tali attività svolgono per la promozione del turismo in tutta la penisola;

impegna il Governo:

a valutare l'importanza di sostenere la creazione di una rete nazionale di musei esperienziali, sensoriali e diffusi sul territorio delle tradizioni vitivinicole come proposto dal comune di Taurasi, in provincia di Avellino che nel proprio castello Marchionale ospita eventi all'insegna delle degustazioni di vini dell'Enoteca Regionale dei vini d'Irpinia e delle specialità enogastronomiche locali, al fine di: valorizzare il patrimonio culturale locale, sostenere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali; rafforzare gli obiettivi della Rete delle Grandi Capitali del Vino (Great Wine Capitals Global Network - GWC) e le sinergie che si possono instaurare all'interno della stessa per promuovere al meglio le regioni e loro straordinaria cultura; premiare le

imprese vinicole, le cantine e i fornitori di servizi che propongono esperienze enoturistiche originali e di qualità; rafforzare l'offerta enoturistica inserendola in un percorso studiato che coinvolga architettura e paesaggio, arte e cultura, esperienze innovative, ricettività, pratiche sostenibili per l'enoturismo, ristorazione, servizi per l'enoturismo.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.0.1

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure di sostegno alla Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole "Sinfonica di San Remo" sono inserite le seguenti: "Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, anche al fine di valorizzare in Italia e nel mondo il patrimonio della scuola musicale napoletana".

2. A tal fine, in favore dell'Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.2

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo speciale, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni concertistico-orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i Comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

3. Possono accedere al Fondo, di cui al comma 1, le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento I.C.O. ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (e ss. ii.), e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;

b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;

c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti under 30 mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.3

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. L'incremento del FUS, di cui al comma 1, è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

3. Con decreto del ministro della Cultura, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna Fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.4

SBROLLINI, FREGOLENT, D'ELIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono riservate alle persone giuridiche senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e sono destinate al riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per il mantenimento e la gestione delle cose di interesse di cui sono titolari e assoggettate alla verifica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero entro un anno dalla data di acquisto della titolarità, nel caso cui quest'ultima sia successiva a tale data. I soggetti che, nell'anno, ottengono il contributo di cui al precedente periodo possono presentare domanda di accesso al Fondo anche nelle successive annualità.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.5

SBROLLINI, FREGOLENT, D'ELIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e gestione dei beni culturali di proprietà degli enti locali in concessione, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'accesso al predetto Fondo è riservato agli enti locali titolari di beni culturali di cui siano concessionari persone giuridiche private senza fine di lucro, ai fini del riconoscimento di contributo a fondo perduto per il finanziamento di interventi di tutela oggetto di specifico accordo con il Ministero della cultura, nonché di attività di valorizzazione e promozione dei beni interessati.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti il riparto e il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.0.6

FREGOLENT, SBROLLINI, D'ELIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di

istituti culturali e fondazioni private, e dei musei e degli archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. I beni culturali e gli istituti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.0.7

FREGOLENT, SBROLLINI, D'ELIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità

fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 6

6.1

SBROLLINI, PAITA, FREGOLENT, D'ELIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica *Bonus* cultura 18 app, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture,

imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

01-*bis*. Agli oneri derivanti dal precedente comma articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma «357-sexies, comma 1, sostituire le parole «Carta della cultura Giovani e la Carta del merito» con la seguente «Carta elettronica Bonus cultura 18 app».

6.2

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 357, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 357-*bis*, le parole: "Le carte di cui al comma 357 sono concesse" sono sostituite dalle seguenti: "La carta di cui al comma 357 è concessa" e le parole: "con le Carte" sono sostituite dalle seguenti: "con la Carta";

c) al comma 357-*ter*, le parole: "e della Carta del merito" sono abrogate;

d) al comma 357-*quater*, le parole: "delle Carte" sono sostituite dalle seguenti: "della Carta" e le parole: "alla loro" sono sostituite dalle seguenti: "alla sua";

e) dopo il comma 357-*quinquies*, è inserito il seguente:

"357-*sexies*. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito

maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025";

f) Al comma 358, le parole: "delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "della Carta di cui al comma 357, per il suo utilizzo"».

6.3

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell'ingresso nel territorio nazionale."»

6.4

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è differita al 1° gennaio 2026.»

6.5

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

6.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I dati e le informazioni generati dalla gestione delle carte di cui al comma 1, nonché dalla gestione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, sono resi accessibili nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, al maggior livello di dettaglio compatibile con il rispetto della confidenzialità delle informazioni commerciali sensibili e delle norme a tutela dei dati personali.»

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, VERDUCCI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 6 dispone che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito» previste dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, ai fini del pagamento del credito

maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

la legge di bilancio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 630, ha sostituito, a decorrere dal 2023, la Carta elettronica legata al *bonus* cultura ai giovani (cosiddetta « 18app ») con due nuovi strumenti: la « Carta della cultura Giovani » e la « Carta del merito »;

la carta cultura giovani è un *bonus* di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro;

può essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera;

i viaggi di istruzione, comunemente chiamati gite scolastiche, stanno diventando troppo costosi per molte famiglie, come denunciato da numerose associazioni studentesche, dei genitori e dei consumatori. I viaggi d'istruzione sono parte dell'offerta formativa e rappresentano un'occasione di educazione, stimolo, conoscenza dei beni culturali, dei musei e del patrimonio italiano;

l'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere, nel prossimo provvedimento utile, l'utilizzo della Carta della cultura Giovani ai viaggi di istruzione.

G6.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, VERDUCCI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

premesso che,

l'articolo 6 interviene su vicende inerenti alla Carta della cultura Giovani e la Carta del merito;

la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito" sono strumenti volti a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani, cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del *Bonus* cultura 18app per effetto della legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022, che ha modificato a tal fine l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Più in particolare, la carta cultura giovani è un bonus di 500 euro utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, assegnata ai giovani appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. La carta del merito o *bonus* merito è un'iniziativa che offre un *bonus* da 500 euro per chi ha sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode;

tra le *faq* del Ministero della cultura si precisa che un esercente che non dispone di un codice ATECO primario compatibile con la cessione dei beni cedibili con la Carta della cultura giovani e con la Carta del merito può comunque registrarsi all'iniziativa se in possesso di un codice ATECO secondario (non prevalente) compatibile e fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso l'esercente potrà inviare esclusivamente via PEC specifica richiesta di adesione con oggetto "Richiesta di adesione a Carta della cultura Giovani e carta del merito per ATECO secondario compatibile";

ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, la cosiddetta Carta del docente;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del docente. Sulla base dell'articolo 7, comma 1, "le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata". Al comma 2 si precisa che ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione *web*, inserendo, tra le altre informazioni, l'indicazione del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta;

nel nostro territorio nazionale, però, esistono moltissime attività ibride, che posseggono più codici ATECO. Tra esse tante librerie di prossimità, come quelle che si prefigge di tutelare il provvedimento in esame. Di fatto, dunque, il criterio del codice ATECO prevalente esclude tantissime attività, per poi invece prevedere una netta libertà per il commercio *online*: tra i codici ATECO prevalenti ammessi dalla piattaforma, infatti, c'è quello che prevede la vendita di beni di varia natura sul *web*;

non si comprende perché, in tutti questi anni, dal 2016 ad oggi, non si sia voluto intervenire per dare un segnale ai piccoli esercenti già in difficoltà durante la crisi causata dal covid e ora con il continuo aumento dei prezzi;

per risolvere la questione basterebbe permettere agli esercenti, come avviene per aderire alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito, di accreditarsi anche attraverso un codice ATECO secondario (non prevalente), ma compatibile con l'iniziativa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo, atta a permettere a tutti gli esercenti che vendono prodotti compresi tra quelli elencati all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2016 di registrarsi presso il portale della Carta del docente, risolvendo la problematica inerente ai codici ATECO prevalenti.

G6.3

Barbara FLORIDIA, ALOISIO, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Carta elettronica *Bonus* Cultura 18app, di Carta della cultura Giovani e di Carta del merito;

considerato che:

tra le misure a sostegno dei giovani sul versante dei trasporti, appare necessario, oltreché opportuno, istituire, un unico biglietto per consentire agli *under 35* di avere un prezzo agevolato su tutti i mezzi, pubblici e privati, sia sul territorio locale sia nazionale;

la portata educativa, che deriva dall'abitare e agevolare i giovani a spostarsi con i mezzi pubblici e/o di *sharing* - riducendo il fabbisogno di automobili e scooter di proprietà - ha un'importante ricaduta anche al livello di mobilità sostenibile e di impatto sull'inquinamento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di associare ai titolari della Carta giovani nazionale di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il "biglietto unico giovani" che consenta un prezzo

agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e il musical» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, il circo, lo spettacolo viaggiante e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 3.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Nei casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura».

7.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «2.000 partecipanti» con le seguenti: «2.500 partecipanti».

7.3

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: «2.000 partecipanti» con le seguenti: «2.500 partecipanti».

7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «2.000 partecipanti» con le seguenti: «2.500 partecipanti».

7.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.» con le seguenti: «Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno,

nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.»

7.6

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.7

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di valorizzare e promuovere la diffusione del cinema e degli spettacoli cinematografici quale patrimonio culturale e artistico nazionale, quota parte della sezione del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti che allestiscono proiezioni cinematografiche itineranti su tutto il territorio nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni a decorrere dall'anno 2025";

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma 3-bis, capoverso 1-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, in quanto i beni culturali possono essere rappresentati non solo attraverso i testi, ma anche dal cinema, uno dei media più efficaci per comunicare la cultura;

considerato che:

nell'ambito del mondo dello spettacolo dal vivo, la danza - con l'ingiustificata chiusura progressiva dei corpi di ballo succedutasi negli ultimi lustri - è diventata negli ultimi trent'anni la «Cenerentola» trascurata e sacrificata dei teatri e dello spettacolo italiano in generale;

nonostante le Fondazioni lirico-sinfoniche in Italia abbiano espresso un prodotto artistico e culturale della danza di elevatissima qualità, con notevole apprezzamento del pubblico e riscuotendo ampi apprezzamenti della critica, anche internazionale, appare infatti e per converso inspiegabile la controtendenza istituzionale che ha condotto alla soppressione dei corpi di ballo certificando il declino della danza, nonché una perdita inestimabile del patrimonio artistico e dell'identità culturale appartenenti all'indiscusso genio artistico nostrano;

si è assistito, pertanto, attraverso la riduzione della produzione artistica relativa al balletto, alla riduzione e alla soppressione degli organici funzionali, in assenza di norme, precise ed efficaci, che potessero impedire la distrazione delle risorse finanziarie destinate alla danza,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché - nel novero della promozione e nella tutela dell'educazione all'arte musicale - sia ricompresa la promozione e la tutela dell'educazione alla danza, favorendo in particolare il mantenimento, ovvero il ripristino

da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche, di un proprio organico stabile e funzionale del corpo di ballo.

G7.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, VERDUCCI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformare i criteri di assegnazione dei *tax credit* per il cinema in tempi brevi, facendo in modo che possano essere riammesse a finanziamento anche le produzioni indipendenti e i film d'autore o di ricerca, privilegiando meccanismi di finanziamento certi, oggettivi e non discrezionali e infine definendo un quadro chiaro non solo per quanto riguarda le modalità di erogazione degli incentivi ma anche per ciò che concerne le tempistiche e gli importi.

G7.3

TURCO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n 201 (A.S. 1374), recante misure urgenti in materia di cultura,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di cultura, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del Paese attraverso strategie rivolte a tutte le aree del territorio nazionale;

in particolare, l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, in quanto i beni culturali possono essere rappresentati non solo attraverso i testi, ma anche dal cinema, uno dei media più efficaci per comunicare la cultura;

considerato che:

fra le problematiche più rilevanti che destano allarme e preoccupazione nel mondo dello spettacolo vi è quella di riuscire a garantire una qualsivoglia forma di tutela in favore di una categoria professionale - com'è quella degli artisti interpreti - che, da troppo tempo, subisce una insistita forma di sfruttamento economico;

attualmente, infatti, gli artisti interpreti ricevono compensi irrisori anche in relazione a opere di successo, in un sistema che li obbliga a rivalersi solo dopo lo sfruttamento dell'opera, dipendendo dalle informazioni fornite dagli stessi utilizzatori, spesso appositamente incomplete, per impedirne il corretto e giusto riconoscimento,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente, con provvedimenti anche di carattere normativo, misure finalizzate a prevedere obblighi informativi più stringenti per garantire e semplificare - da parte degli artisti interpreti - il riconoscimento del giusto compenso ed arginare in tal modo lo sfruttamento del lavoro artistico.

G7.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, VERDUCCI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare i fondi destinati all'indennità di discontinuità e di allargare la platea innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 35.000 euro e riducendo a 35 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) necessarie per la domanda.

G7.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, VERDUCCI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura" (A.S. 1374),

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici anche delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione;

la tutela del patrimonio culturale non è un impedimento burocratico, ma il sistema di norme e istituzioni che l'Italia ha posto a difesa della sua bellezza. È sbagliato considerare le Soprintendenze come un ostacolo da aggirare anziché riconoscerne l'importanza fondamentale. Il loro lavoro capillare su tutto il territorio nazionale è essenziale per garantire la salvaguardia della nostra storia, della nostra cultura e dell'identità del Paese;

eliminare il parere vincolante delle soprintendenze sui vincoli ambientali e paesaggistici vorrebbe dire aprire le porte a lottizzazioni. Interventi urbanistici e infrastrutture in aree di pregio, infatti, non avrebbero più bisogno di autorizzazioni e non sarebbero più tutelati, in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione,

impegna il Governo

a non intervenire, in successivi provvedimenti, sul ruolo e sui poteri delle Soprintendenze e, in particolar modo, sui pareri resi nel procedimento autorizzatorio sulla tutela dei vincoli paesaggistici e più in generale di tutela dei beni culturali.

EMENDAMENTI

7.0.2

FREGOLENT, SBROLLINI, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tax credit cinema)

1. All'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 40 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21."».

7.0.3

TURCO, PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Salvo diverso avviso, si presume la dipendenza economica, di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel caso in cui l'utilizzatore, senza giustificato motivo, rifiuti di avviare entro sessanta giorni dalla

richiesta ovvero interrompa le negoziazioni di cui al comma 1 o non condivida le informazioni a tal fine necessarie".

2. L'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Obblighi degli utilizzatori*) - 1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro sessanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori sono tenuti a far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, in un formato elettronico concordato, le pertinenti e complete informazioni riguardanti l'utilizzo di opere protette nonché i proventi dei diritti a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei compensi adeguati e proporzionati ai fini della ripartizione ai titolari dei diritti. Le informazioni riguardano, in particolare:

a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale, l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;

b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta, tutti i profili inerenti alla comunicazione o alla diffusione al pubblico, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione, ivi incluso il numero di visualizzazioni, *streaming* o *download*, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, il numero di abbonati, il valore degli introiti pubblicitari e non, incassati nel periodo o collegati alla ritrasmissione di un'opera, nonché i ricavi complessivi generati dall'utilizzatore. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.

2. Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso.

3. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione, ovvero la fornitura di dati falsi o erronei, costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui all'articolo 22, comma 4, del presente decreto".

3. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché degli obblighi di informazione di cui all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Qualora la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del presente decreto, nonché all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia commessa da una persona giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti del collegio sindacale e dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento e irrogazione delle richiamate sanzioni."».

7.0.5

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni in materia di credito di imposta per la produzione e l'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a. per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b. per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto, nonché la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 50 mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento ((UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»).

7.0.6

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero

per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

7.0.7

VERDUCCI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a sostegno dello spettacolo dal vivo)

1. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.

2. Il credito d'imposta previsto dal presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusi-

vamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le risorse stanziato per il finanziamento del credito di imposta previsto nel presente comma, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.»

7.0.8

SBROLLINI, FREGOLENT, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure a sostegno del patrimonio artistico e culturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali Istituti culturali, Fondazioni e imprese.

2. I beni di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal bonus di cui al comma precedente, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della Cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono i beni interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Cultura, sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.

4. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito i seguenti:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, destinate all'organizzazione di eventi tesi al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da Fondazioni di comprovata rilevanza nazionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno 10 anni, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate."

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".

5. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un elenco, aggiornato annualmente, che ricomprenda le Fondazioni i cui eventi possano essere oggetto di erogazioni liberali di privati, fruendo delle detrazioni di cui al comma precedente e le modalità attraverso le quali le stesse Fondazioni possano presentare richiesta di inserimento nell'elenco stesso.

6. Al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, la quale, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, è trasferita dal predetto fondo ed iscritta in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli di spesa che ne risultassero carenti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 8

8.1

SCALFAROTTO, SBROLLINI, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

36, è differita al 1° gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

ROMEO

Il Senato, premesso che:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, all'articolo 29, una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i decreti ministeriali n. 86/2009 e n. 87/2009;

in via transitoria, con l'articolo 182 del Codice è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti;

nell'accesso alla professione nelle varie specializzazioni del restauro dei beni culturali alcune centinaia di qualificati operatori si trovano ancora nella paradossale situazione che, pur essendo dotati di altissime professionalità, oltre che di qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, sono tuttavia esclusi dagli elenchi dei restauratori abilitati a esercitare la professione, in quanto dal 2015 in poi non sono state previste dal Ministero delle cultura (MIC) procedure per il loro riconoscimento, recando l'articolo 182 del Codice dei beni culturali una disciplina soltanto transitoria. Per i motivi più vari non tutti gli operatori erano riusciti a prendere parte alle procedure indette negli anni 2014 e 2015 - per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni - rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi. Gli stessi, peraltro, hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa, legittimamente, fino alla data di pubblicazione degli elenchi, e anche oltre limitatamente ai lavori già autorizzati e presi in carico in data antecedente, così maturando ulteriore esperienza professionale. La data del 30 ottobre 2015 era la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta nel 2015, mentre la data del 21 dicembre 2018 era la data di pub-

blicazione dell'elenco dei restauratori abilitati, oltre la quale non è stato più possibile autorizzare interventi conservativi in favore di restauratori non iscritti nell'elenco,

impegna il Governo:

ad individuare le necessarie misure volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali, intervenendo in favore di quelle figure del settore del restauro rimaste fuori dagli elenchi tenuti dal MIC pur possedendo, nel 2018, le qualificazioni necessarie per continuare ad operare, dando così seguito alle richieste di coloro che negli ultimi anni hanno sofferto il grave disagio di non poter più svolgere la professione di restauratore di beni culturali, subendo una rilevante dequalificazione e una grave danno economico.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.1

NICITA, D'ELIA, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS".»

10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS."».

10.3

RANDO, D'ELIA, CRISANTI, VERDUCCI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2025 e 2026 è assegnato alla Fondazione Orestia-di, con sede a Gibellina e ad Agrigento, un contributo straordinario di 500.000 euro finalizzato a rafforzare le residenze di artisti e a promuovere i festival letterari, di teatro, musica e arti visive, organizzati in occasione degli eventi in programma ad Agrigento, quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e a Gibellina, quale Capitale dell'arte contemporanea 2026.»

10.4

D'ELIA, PARRINI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al fine di promuovere e sostenere lo svolgimento delle manifestazioni per celebrare il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025 destinato al Comitato nazionale per le celebrazioni. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

10.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere i commi 4-bis e 4-ter.

10.0.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Valorizzazione patrimonio culturale dei siti UNESCO ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno)

1. Il Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027

2. Al fine di promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare nel Mezzogiorno dove riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del settore turistico, contribuendo a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni meridionali rispetto alle altre aree del Paese, l'incremento di cui al comma 1 è destinato per l'ottanta per cento ai Comuni dove sono ubicati i siti UNESCO delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: «e 10» con le seguenti: «, 10 e 10-bis».

10.0.5

ALOISIO, PIRONDINI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2027 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.1

PIRONDINI, ALOISIO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere il comma 1.

11.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

11.3

ALOISIO, Barbara FLORIDIA, PIRONDINI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali, con particolare riguardo agli istituti e luoghi della cultura situati in aree periferiche e svantaggiate».

11.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto".»

11.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto"».

11.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° marzo 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di nove mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

11.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA, VERDUCCI, ALOISIO, PIRONDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura",

premesso che:

l'articolo 11, recante misure in materia di personale del Ministero della cultura, al comma 1, modifica la vigente disposizione che, a decorrere dal 2020, impone al Ministero della cultura di destinare una quota dei proventi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento e derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro determinati limiti, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del proprio personale;

il comma 2 estende anche ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale la vigente disposizione, in precedenza limitata ai soli istituti e musei dotati di tale autonomia, la quale stabilisce che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Fondo risorse decentrate del Ministero della cultura per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e luoghi della cultura, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento

tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa;

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 50-*ter*, rubricato "Assunzione di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo «Convergenza»", al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, autorizzava il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali erano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

sulla scorta della richiamata normativa, veniva indetta una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di 1.956 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione;

la procedura selettiva di cui sopra ha portato all'assunzione di 350 unità di personale, delle quali 280 solo in Calabria, presso le sedi periferiche del Ministero della cultura;

si tratta di 350 lavoratrici e lavoratori a tempo determinato assunti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia in scadenza il prossimo 28 febbraio 2025; non hanno alcuna certezza della prosecuzione né tanto meno che si agisca in continuità. Il Paese non può permettere la perdita di questi posti di lavoro;

i lavoratori attualmente impegnati nelle regioni ad obiettivo "Convergenza" risultano oggi indispensabili al fine di assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione in ragione dell'enorme mole di doveri cui i Ministeri sono sottoposti anche all'esito di tutti i progetti PNRR attivi sul territorio e alla forte carenza d'organico che solo in parte si sta colmando,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo per rinnovare in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto i contratti in scadenza del personale impiegato presso il Ministero della cultura di cui all'articolo 50-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
